



# *Comune di Alassio*

*Riviera dei Fiori*  
*Ufficio del Sindaco*

ORDINANZA N° \_\_\_\_\_

## **IL SINDACO**

**PREMESSO** che il Comune di Alassio ha una notevole valenza turistica e riceve un continuo afflusso di turisti itineranti che utilizzano caravan, autocaravan e simili;

**PRESO ATTO** che la sosta di tali veicoli su aree pubbliche, nonché il campeggio libero su aree private, che non siano dotate di adeguati impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli impianti interni delle autocaravan, nonché lo smaltimento dei rifiuti solidi costituisce un pericolo per l'igiene pubblica, in quanto i predetti rifiuti vengono scaricati sul suolo o in mare, senza possibilità di controllo alcuno, data l'estensione del territorio comunale ed il forte numero di mezzi presenti rispetto alla quantità di personale comunale che può essere adibito alla sorveglianza;

**RITENUTO** necessario prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l'incontrollato e disordinato deposito di residui organici, scarico di acque chiare e luride e deposito di rifiuti solidi;

**DATO ATTO** che sul territorio comunale è presente un'area privata sita sulla Via Giancardi (Via Aurelia) adibita anche a parcheggio di caravan e autocaravan e simili dotata di servizi igienici e di impianti sanitari che consentono lo smaltimento dei rifiuti reflui nella pubblica fognatura;

**RITENUTO** pertanto necessario per esigenze igienico-sanitarie vietare la sosta di autocaravan e caravan nell'ambito del territorio comunale;

**RITENUTO** altresì necessario vietare il campeggio libero su aree private con eccezione delle aree autorizzate all'attività di campeggio;

**VISTO** il R.D. 27.07.1934 n°1265;

**VISTA** la L. 23.12.1978 n°833;

**VISTO** il D.Lgs. 31.03.1998 n°112;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 30.04.1992 n°285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n°495 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 6 e 7 del Codice;

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza sulla Viabilità generale n°187 del 24.07.1995 e successive modifiche ed integrazioni;

## **ORDINA**

Con decorrenza immediata, sono stabiliti i seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

1. divieto di sosta per autocaravan, caravan e simili sulle aree pubbliche sull'intero territorio comunale;
2. divieto di campeggio libero per autocaravan, caravan, tende e simili su aree private sull'intero territorio comunale con eccezione delle aree autorizzate all'attività di campeggio.

Le autocaravan, caravan e simili devono considerarsi in situazione di campeggio, attendamento e simili anche in presenza di circostanze oggettive come:

- uso di piedini di stazionamento,
- apertura di finestre, porte, gradino o veranda,
- posizionamento all'esterno di tavolini, sedie e ombrelloni.

Relativamente alle vie di cui sopra, la disciplina prevista nelle precedenti ordinanze, incompatibile con il presente provvedimento, viene abrogata.

Il Comando di Polizia Municipale e le altre forze di polizia operanti nel territorio comunale sono incaricati dell'osservanza della presente.

I divieti, gli obblighi e le limitazioni di cui alla presente ordinanza saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, a cura del personale del Servizio Segnaletica.

Alassio, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**  
(Dott. Arch. Marco MELGRATI)

